





#### 4. FATCA - Autorizzazione relativa alla divulgazione di dati all'IRS

Si applica unicamente ai conti statunitensi.

- La persona da identificare prende atto che VAUDOISE VITA è e sarà soggetta alle varie disposizioni fiscali statunitensi e ai vari accordi simili al FATCA conclusi con l'IRS. Tali disposizioni e accordi presi con gli Stati Uniti d'America possono obbligare VAUDOISE VITA a fornire determinate informazioni all'IRS.
- La persona da identificare autorizza VAUDOISE VITA a trasmettere all'IRS, ad esempio tramite il modulo 8966 "FATCA Report", tutti i dati riguardanti la sua relazione con VAUDOISE VITA (la "relazione-cliente"). Tali dati non si limitano al nome e all'indirizzo, ma possono contenere il NIF, copia di qualsiasi modulo IRS conservato nel dossier del cliente (p.es. un modulo W-9) e/o alcuni o tutti i dati contenuti in tali moduli, estratti conto, entità dei valori patrimoniali detenuti presso VAUDOISE VITA, prodotti, prestazioni percepite in relazione ai vari conti aperti presso VAUDOISE VITA, e qualsiasi altra informazione che l'IRS potrebbe richiedere con riferimento alla relazione-cliente.
- La persona da identificare rinuncia esplicitamente a qualsiasi tutela o diritto previsto dalla legge svizzera a proposito del rapporto di riservatezza tra essa e l'assicuratore, come pure a qualsiasi diritto previsto dalla legge svizzera in materia di protezione dei dati personali, nella misura necessaria alla trasmissione dei dati all'IRS secondo quanto indicato al punto precedente.
- La persona da identificare accetta che ogni informazione trasmessa da VAUDOISE VITA all'IRS sarà soggetta alla legge statunitense e non più a quella svizzera. La legge e le disposizioni statunitensi possono seguire principi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge svizzera riguardo al rapporto di riservatezza assicuratore-persona da identificare e/o alla protezione dei dati personali.
- La presente autorizzazione<sup>1</sup> resta valida sino alla sua espressa revoca, per iscritto, da parte della persona identificata. Tutti i dati trasmessi all'IRS vengono trasmessi in modo irrevocabile e rimangono sotto il controllo degli Stati Uniti d'America anche dopo un'eventuale revoca della presente autorizzazione e/o la cessazione della relazione-cliente.

#### 5. Dichiarazioni e firme

La persona identificata dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero alle domande precedenti, e si impegna ad informare entro 30 giorni la VAUDOISE VITA di qualsiasi cambiamento che possa influenzare il suo statuto fiscale.

Se del caso, la stessa persona si impegna a far pervenire a VAUDOISE VITA un nuovo modulo di identificazione e di autodichiarazione fiscali debitamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione necessaria, entro 30 giorni da tale cambiamento di circostanze.

La persona identificata è consapevole, sulla base dell'articolo 35 LSAI, che la trasmissione intenzionale di informazioni incorrette su un'autodichiarazione, ivi compreso un allegato, la mancata comunicazione a VAUDOISE VITA di qualunque cambiamento di circostanze o la trasmissione di informazioni incorrette qualora vi fosse un cambiamento di circostanze sono passibili di ammenda.

VAUDOISE VITA non fornisce alcuna consulenza fiscale o legale. Essa non è legittimata a determinare lo status della persona da identificare ai fini delle normative FATCA e SAI. In caso di dubbio, si prega di contattare un professionista specializzato in materia.

Luogo e data

Firma della persona identificata

Firma del rappresentante della persona identificata

<sup>1</sup> Si applica unicamente ai conti aperti dopo il 30 giugno 2014. Per quanto riguarda i conti aperti il o prima del 30 giugno 2014 tale autorizzazione non può essere revocata per tutto l'anno civile in corso e viene rinnovata automaticamente per ogni anno civile successivo a meno che non venga revocata prima della fine del mese di gennaio di tale anno civile successivo. La revoca deve pervenire presso la sede di VAUDOISE VITA entro l'ultimo giorno del mese di gennaio.

**INFORMAZIONE ALLE PERSONE DA IDENTIFICARE**

Gli accordi di trasmissione di informazioni conclusi nell'ambito della normativa FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, così come nell'ambito della normativa SAI (Scambio Automatico di Informazioni) tra la Svizzera e un gran numero di Paesi chiamati Stati partner (in particolare in virtù dell'art. 1 capoversi 1 e 2 della LSAI, l'accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti e gli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) permettono di lottare contro l'evasione fiscale sul piano internazionale.

Il modulo di identificazione e di autodichiarazione fiscali serve a raccogliere le informazioni richieste dalle normative FATCA/SAI. È obbligatorio per le assicurazioni individuali di previdenza libera "pilastro 3b" con una componente di risparmio (prodotti di capitalizzazione, prodotti finanziari e rendite di vecchiaia), nonché per i conti di deposito premi associati a dei contratti di previdenza libera (3b) senza componente di risparmio (prodotti in caso di decesso, prodotti di rendite di invalidità) o a dei contratti di previdenza vincolata (3a).

Il presente modulo non è richiesto nel caso in cui esista già un modulo di identificazione e di autodichiarazione fiscali compilato e firmato nell'ambito delle normative FATCA e SAI, a meno che dei nuovi dati non influenzino il/i Paese(i) di assoggettamento fiscale e/o lo status fiscale FATCA e/o SAI della persona da identificare.

La/le persona(e) che firma(no) questo modulo è/sono informata(e) che VAUDOISE VITA è un Istituto Finanziario (IF) svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi delle normative SAI e FATCA. La Compagnia si impegna al rispetto e all'applicazione di procedure di adeguata verifica come la trasmissione dei moduli richiesti, ad esempio il modulo W-9 per le "US-Person", e la comunicazione di determinate informazioni concernenti i conti oggetto di comunicazione e detenuti da persone oggetto di comunicazione alle autorità fiscali degli Stati partner SAI e agli Stati Uniti d'America, in particolare:

- nome, indirizzo, data di nascita, Paese(i) di assoggettamento fiscale, numero(i) di identificazione fiscale (NIF);
- numero del conto (o a difetto, il suo equivalente funzionale);
- nome, indirizzo e numero di identificazione delle imprese (IDI) di VAUDOISE VITA;
- saldo o valore del conto (ivi compreso il valore di riscatto per i contratti assicurativi con valore di riscatto o i contratti assicurativi di rendita) alla fine dell'anno civile, oppure la chiusura del conto ed eventualmente il suo valore di chiusura se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno;
- importi lordi totali accreditati sul conto e/o corrisposti ai suoi titolari durante il corso dell'anno.

Ogni persona assoggettata a fini fiscali in uno Stato partner SAI della Svizzera e/o negli Stati Uniti d'America può essere oggetto di trasmissione di informazioni nell'ambito delle normative SAI e FATCA. La normativa FATCA, la LSAI e la LPD definiscono il quadro giuridico in materia di protezione dei dati.

Nell'ambito del SAI (art. 19 LSAI), le persone oggetto di comunicazione alle autorità fiscali possono esclusivamente far valere nei confronti dell'AFC il proprio diritto d'accesso e possono esigere la rettifica unicamente dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione un pregiudizio sproporzionato dovuto all'assenza di garanzie dello Stato di diritto, resta applicabile l'art. 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Informazioni relative alla protezione dei dati e al trattamento dei suoi dati personali sono disponibili sul sito internet della Vaudoise: [www.vaudoise.ch/it/data](http://www.vaudoise.ch/it/data). Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento in funzione degli sviluppi in questo ambito. Fa fede solo la versione più recente pubblicata sul sito. Può rivolgersi al suo consulente per ottenere in formato cartaceo la versione più recente di queste informazioni.

In linea di massima le informazioni trasmesse possono essere rese accessibili solo alle autorità fiscali della giurisdizione oggetto di comunicazione nella quale risiede la persona oggetto di comunicazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali. In principio allo Stato ricevente non è permesso inoltrare a un altro Paese le informazioni ottenute; i dati in questione devono essere inoltre trattati in modo confidenziale. In generale lo Stato ricevente può accordare un accesso alle informazioni trasmesse soltanto alle persone e alle autorità che si occupano delle imposte del Paese in questione o della relativa vigilanza.

La lista degli Stati partner SAI della Svizzera è disponibile online sul sito internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI (DFF): <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html>